

Legge 12 aprile 1995, n° 146

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991

G.U. 29 aprile 1995, n. 99.

Il Presidente della Repubblica, promulga la seguente legge:

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991.
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo I a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del protocollo stesso.
3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 329 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni dei composti organici volatili o loro flussi transfrontalieri

Le Parti,

risolte ad attuare la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero, a lunga distanza, preoccupate per il fatto che le attuali emissioni di composti organici volatili (COV) ed i prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, pregiudicano, nelle regioni esposte d'Europa e d'America del Nord, risorse naturali di importanza vitale dal punto di vista ecologico ed economico che hanno, in alcune condizioni di esposizione, effetti nocivi sulla salute umana,

notando che in virtù del protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di ossido di azoto o i loro flussi transfrontalieri adottato a Sofia il 31 ottobre 1988 è stato già convenuto di ridurre le emissioni di ossido di azoto,

riconoscendo l'apporto dei COV e degli ossidi di azoto alla formazione di ozono troposferico,

riconoscendo inoltre che i COV, gli ossidi di azoto e l'ozono che ne deriva sono trasportati attraverso le frontiere internazionali ed influiscono sulla qualità dell'aria degli Stati vicini,

consapevoli che il meccanismo di produzione di ossidanti fotochimici è tale da rendere indispensabile una riduzione delle emissioni di COV per diminuire l'incidenza degli ossidanti fotochimici,

consapevoli inoltre che il metano ed il monossido di carbonio emesso per via delle attività dell'uomo sono presenti sotto forma di concentrazioni di fondo nell'aria sovrastante la regione della CEE e contribuiscono a creare occasionalmente concentrazioni di punta di ozono; che inoltre la loro ossidazione a livello mondiale alla presenza di ossidi di azoto contribuisce e formare concentrazioni di fondo di ozono troposferico cui si sovrappongono episodi fotochimici; e che il metano dovrebbe essere oggetto di misure di lotta in altre istanze;

ricordando che l'organo esecutivo della convenzione ha riconosciuto nella sua sesta sessione la necessità di lottare contro le emissioni di COV o i loro flussi transfrontalieri e di controllare l'incidenza degli ossidanti fotochimici, e che le parti che avevano già ridotto queste emissioni erano tenute a mantenere e rivedere le loro norme di emissione per i COV,

tenendo conto dei provvedimenti già adottati da più parti che hanno avuto come effetto di ridurre le loro emissioni annuali nazionali di ossidi, di azoto e di COV,

notando che alcune parti hanno stabilito norme di qualità dell'aria e/o obiettivi per l'ozono troposferico e che norme relative alle concentrazioni di ozono troposferico sono state fissate dall'Organizzazione mondiale della sanità e di altri organi competenti,

risolte ad, adottare misure efficaci per lottare contro le emissioni annuali nazionali di COV o i flussi transfrontalieri di COV ed i prodotti ossidanti fotochimici secondari che non risultano, ed in vista di ridurli, in particolare applicando adeguato norme nazionali o internazionali di emissione alle nuove fonti mobili ed alle nuove fonti fisse, adattando le principali fonti fisse esistenti nonché limitando la proporzione di componenti suscettibili di emettere COV nei prodotti destinati ad utilizzazioni industriali e domestiche,

consapevoli che i composti organici volatili differiscono notevolmente gli uni dagli altri per reattività e capacità a creare ozono troposferico ed altri ossidanti fotochimici, e che, per ogni componente individuale le possibilità possono variare da un momento all'altro e da un luogo all'altro in funzione di fattori meteorologici ed altri,

riconoscendo che occorre tener conto delle divergenze e delle variazioni in questione se si vuole che le misure adottate per lottare contro le emissioni ed i flussi transfrontalieri di COV e per ridurle abbiano la massima efficacia possibile ed abbiano come risultato la riduzione al minimo della formazione di ozono troposferico e di altri ossidanti fotochimici,

prendendo in considerazione i dati scientifici e tecnici esistenti concernenti le emissioni, gli spostamenti atmosferici e gli effetti sull'ambiente dei COV e degli ossidanti fotochimici, nonché le tecniche di lotta, riconoscendo che la cognizioni scientifiche e tecniche su queste questioni sono in via di sviluppo e che sarà necessario tener conto di tale evoluzione nell'esaminare l'attuazione del presente protocollo e nel decidere ulteriori provvedimenti da prendere,

notando che l'elaborazione di un approccio basato su livelli critici mira a stabilire una base scientifica focalizzata sugli effetti, di cui occorrerà tener conto nell'esaminare l'attuazione del presente protocollo, e prima di decidere i nuovi provvedimenti convenuti a livello internazionale destinati a limitare e ridurre le emissioni di COV o i flussi transfrontalieri di COV e di ossidanti fotochimici,

hanno convenuto quanto segue:

1. Definizioni.

Ai fini del presente Protocollo,

1. L'espressione "Convenzione" significa la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
2. L'espressione "EMEP" significa il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. L'espressione "Organo esecutivo" significa l'organo esecutivo della Convenzione costituito in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 10 della Convenzione;
4. L'espressione "zona geografica delle attività dell'EMEP" significa la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di vigilanza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
5. L'espressione "zona di gestione dell'ozono troposferico" (ZGOT) significa una zona specificata nell'Annesso I in conformità con le condizioni esposte al capoverso b) del paragrafo 2 dell'articolo 2;
6. L'espressione le "Parti" significa, salvo incompatibilità con il contesto, le Parti al presente Protocollo;
7. L'espressione "Commissione" significa la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa;
8. L'espressione "livelli critici" significa concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera, per una durata di esposizione specificata al di sotto delle quali, allo stato attuale delle cognizioni non vengono prodotti effetti nefasti diretti su ricevitori come, l'uomo, i vegetali, gli ecosistemi o i materiali;
9. L'espressione "composti organici volatili" o "COV" salvo indicazione contraria, significa tutti i composti organici artificiali diversi dal metano che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;
10. L'espressione "grande categoria di fonti" indica ogni categoria di fonti che emettono inquinanti atmosferici sotto forma di COV, in particolare le categorie descritte negli Annessi tecnici II e III e che contribuiscono per almeno 1% al totale annuale della emissioni nazionali di COV, misurato o calcolato in base al primo anno civile che segue la data di entrata in vigore del presente Protocollo, ed ogni quattro anni successivamente;
11. L'espressione "fonte fissa nuova" significa ogni fonte fissa la cui costruzione è iniziata o che si prevede di modificare sensibilmente allo scadere di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo;
12. L'espressione "fonte mobile nuova" significa ogni autoveicolo stradale costruito dopo la scadenza di un termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo;
13. L'espressione "potenziale di creazione di ozono fotochimico" (PCOP) significa il potenziale di un dato COV in relazione a quello di altri COV, a formare ozono per reazione con ossidi di azoto in presenza di luce solare, così come descritto all'Annesso IV.

2. Obblighi fondamentali.

1. Le parti controllano e limitano le loro emissioni di COV al fine di ridurre i flussi transfrontalieri di questi composti ed i flussi di prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne risultano proteggendo in tal modo la salute e l'ambiente da effetti nocivi.

2. Al fine di soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1 di cui sopra, ciascuna parte controlla e riduce le sue emissioni annuali nazionali di COV o i loro flussi transfrontalieri secondo una delle seguenti modalità che saranno precisate all'atto della firma.

a) Essa adotta, in un primo tempo ed il prima possibile, misure efficaci per ridurre le sue emissioni annuali nazionali di COV di almeno il 30% entro il 1999, adottando come base i livelli del 1988 o ogni altro livello annuo del periodo 1984-1990 da specificare all'atto della firma del presente Protocollo o della sua adesione; oppure

b) se le sue emissioni annuali contribuiscono alle concentrazioni di ozono troposferico in zone situate nell'ambito della giurisdizione di una o più Parti, e provengono unicamente da zone poste sotto la sua giurisdizione, specificate in quanto ZGOT all'Annesso I, essa adotta in un primo tempo ed il prima possibile, provvedimenti efficaci per:

i) ridurre le sue emissioni annuali di COV provenienti dalle zone specificate nella misura di almeno il 30% entro il 1999, adottando come base i livelli del 1988 o ogni altro livello annuo del periodo 1984-1990 da specificare all'atto della firma del presente Protocollo o della sua adesione;

ii) fare in modo che il totale delle sue emissioni annuali nazionali di COV entro il 1999 non superi i livelli del 1988;

c) se le sue emissioni annuali nazionali di COV sono state nel 1988 inferiori a 500.000 tonnellate e 20 kg per abitante ed a 5 tonnellate per metro quadro, essa adotta in un primo tempo ed il prima possibile, misure efficaci per fare almeno in modo che, non oltre il 1999, le sue emissioni annuali nazionali di COV non superino i livelli del 1988.

3. a) Inoltre al massimo due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti:

i) applicheranno alle nuove fonti fisse adeguate norme nazionali o internazionali di emissione basate sulla migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell'Annesso II;

ii) applicheranno misure nazionali o internazionali per i prodotti che contengono solventi e promuoveranno l'utilizzazione di prodotti a tenore in COV debole o nullo, in considerazione dell'Annesso II, compresa l'adozione di una etichettatura che precisi il tenore in COV dei prodotti;

iii) applicheranno alle nuove fonti mobili adeguate norme nazionali o internazionali di emissione basate sulle migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell'Annesso III;

iv) inciteranno la popolazione a partecipare ai programmi di lotta contro le emissioni per mezzo di annunci pubblici, promuovendo la migliore utilizzazione di tutti i modi di trasporto e varando programmi di gestione della circolazione;

b) inoltre, cinque anni al massimo dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, nelle zone dove le norme, nazionali o internazionali concernenti l'ozono troposferico sono oltrepassate o nelle quali flussi transfrontalieri hanno o potrebbero avere origine, le Parti:

i) applicheranno alle fonti fisse esistenti nelle grandi categorie di fonti le migliori tecniche disponibili ed economicamente fattibili, in considerazione dell'Annesso II;

ii) applicheranno tecniche atte a ridurre le emissioni di COV provenienti dalla distribuzione di prodotti petroliferi e da operazioni di rifornimento in carburante dei veicoli automobili, ed a ridurre il carattere volatile dei prodotti petroliferi, in considerazione degli Annessi II e III.

4. Nell'adempiere agli obblighi che incombono loro in attuazione del presente articolo, le Parti sono invitate a concedere la massima priorità alla riduzione o al controllo della emissioni di sostanze che presentano il PCOP più elevato, in considerazione dei dati presentati all'Annesso IV.

5. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo ed in particolare di ogni misura di sostituzione di prodotti, le Parti adottano le disposizioni richieste al fine di fare in modo che i COV tossici e cancerogeni o che attaccano lo strato di ozono stratosferico non vengano a sostituire altri COV.

6. In un secondo tempo, la Parti inizieranno negoziati sei mesi al massimo dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo per quanto riguarda ulteriori provvedimenti da adottare per ridurre le emissioni annuali nazionali di composti organici volatili o i flussi transfrontalieri di queste emissioni e dei prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, tenendo conto delle migliori innovazioni scientifiche e disponibili, dei livelli critici determinati scientificamente e dei livelli campione accettati a livello internazionale, del ruolo degli ossidi di azoto nella formazione di ossidanti fotochimici e di altri elementi derivanti dal programma di lavoro intrapreso a titolo dell'articolo 5.

7. A tal fine la Parti cooperano in vista di definire:

a) dati più dettagliati sui vari COV ed i loro potenziali di creazione di ozono fotochimico;

b) i livelli critici per gli ossidanti fotochimici;

c) le riduzioni di emissioni annuali nazionali o di flussi transfrontalieri di COV e di prodotti ossidanti fotochimici secondari che ne derivano, in particolare nella misura in cui ciò è necessario per conseguire gli obiettivi convenuti sulla base di livelli critici;

d) le strategie di lotta, ad esempio degli strumenti economici, che consentono di assicurare la redditività globale necessaria per conseguire gli obiettivi convenuti;

e) la misura ed un calendario avente inizio non oltre il 1° gennaio 2000 per pervenire a realizzare tali riduzioni.

8. Durante queste negoziazioni, le Parti esaminano l'opportunità di completare, ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, le ulteriori misure con provvedimenti destinati a ridurre le emissioni di metano.

3. Altre misure.

1. Le misure prescritte nel presente Protocollo non dispensano le Parti dai loro altri obblighi di adottare provvedimenti per ridurre la totalità delle emissioni di gas che possono contribuire sensibilmente alle variazioni climatiche, alla formazione di ozono di fondo nella troposfera, all'impoverimento dell'ozono nella stratosfera o che sono tossiche o cancerogene.

2. Le Parti possono adottare misure più rigorose di quelle prescritte dal presente Protocollo.

3. Le Parti istituiscono un meccanismo per vigilare sull'attuazione del presente Protocollo. In un primo tempo, in base alle informazioni fornite in attuazione dell'articolo 8 e di altre informazioni, ogni Parte che ha buoni motivi di ritenere che un'altra parte agisce e ha agito in maniera incompatibile con i suoi obblighi contratti in virtù del presente Protocollo può informarne l'Organo esecutivo ed al contempo le Parti interessate. A richiesta di ogni Parte la questione può essere presentata per esame alla sessione successiva dell'organo esecutivo.

4. Scambio di tecnologia.

1. Le Parti agevolano in conformità con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, lo scambio di tecnologia in vista di ridurre le emissioni di COV incoraggiando in particolare:

- a) lo scambio commerciale delle tecnologie disponibili;
- b) contatti e cooperazione diretti nel settore industriale, comprese le joint ventures;
- c) scambio di informazioni e di dati di esperienza;
- d) fornitura di un'assistenza tecnica.

2. Al fine di incoraggiare le attività indicate al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti creano condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra gli organismi ed i privati competenti del settore pubblico e privato che sono in grado di fornire la tecnologia, i servizi di progettazione e di ingegneria ed il materiale o i finanziamenti necessari.

3. Non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti intraprendono di esaminare ciò che è opportuno fare per creare condizioni più favorevoli allo scambio di tecnologie che consentano di ridurre la emissioni di COV.

5. Attività di ricerca e di vigilanza da intraprendere.

Le Parti concedono un elevato rango di priorità alle attività di ricerca e di vigilanza relative alla elaborazione ad all'attuazione di metodi che consentano la elaborazione di norme nazionali o internazionali relative all'ozono troposferico e di perseguire altri obiettivi per tutelare la salute e l'ambiente. Le Parti provvederanno in particolare, mediante programmi di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito del Piano di lavoro dell'organo esecutivo e mediante altri programmi di cooperazione intrapresi nel quadro della convenzione, a:

- a) recensire e quantificare gli effetti delle emissioni di COV di origine antropica e biotica e degli ossidanti fotochimici sulla salute, l'ambiente ed i materiali;
- b) determinare la ripartizione geografica delle zone sensibili;
- c) mettere a punto sistemi di vigilanza e di campionatura delle emissioni e della qualità dell'aria, compresi i metodi di calcolo delle emissioni, tenendo conto, per quanto possibile, delle varie specie di COV di origine antropica e biotica, e della loro reattività, al fine di quantificare il trasporto a lunga distanza dei COV di origine antropica e biotica e degli inquinanti connessi che intervengono nella formazione di ossidanti fotochimici;
- d) affinare le valutazioni concernenti l'efficacia ed il costo delle tecniche di lotta contro le emissioni di COV e mantenere una rilevazione dei progressi realizzati per la messa a punto di tecnologie migliorate o nuove;
- e) mettere a punto nel contesto dell'approccio fondato su livelli critici, metodi che consentano di integrare i dati scientifici, tecnici ed economici al fine di determinare adeguate strategie razionali per limitare le emissioni di COV e garantire la redditività d'insieme necessaria per conseguire gli obiettivi convenuti;
- f) migliorare l'esattezza degli inventari delle emissioni di COV di origine antropica e biotica ed armonizzare i metodi utilizzati per calcolarli e valutarli;
- g) migliorare la loro comprensione dei procedimenti chimici implicati nella formazione di ossidanti fotochimici;
- h) definire adeguate misure per ridurre le emissioni di metano.

6. Procedura di esame.

1. Le Parti rivedono periodicamente il presente Protocollo tenendo conto degli argomenti scientifici più probanti e delle migliori innovazioni tecnologiche disponibili. 2. Il primo esame avrà luogo non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo.

7. Programmi, Politiche e strategie nazionali.

Le Parti elaborano senza eccessivo indugio i programmi, le politiche e le strategie nazionali di attuazione degli obblighi derivanti dal presente Protocollo che consentiranno di combattere e di ridurre le emissioni di COV o i loro flussi transfrontalieri.

8. Scambio di informazioni e rapporti annuali.

1. Le Parti scambiano informazioni facendo conoscere all'organo esecutivo le politiche, le strategie ed i programmi nazionali da esse elaborate in conformità con l'articolo 7, facendo rapporto a quest'ultimo sull'avanzamento conseguito nell'attuazione di tali programmi, politiche e strategie e, se del caso sulle modifiche che saranno apportate. Durante il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuna parte presenta un rapporto sul livello delle

emissioni di COV sul suo territorio e su ogni ZGOT che ne facesse parte, globalmente e per quanto possibile per ogni settore di origine e per COV, secondo direttive che dovranno essere precisate dall'organo esecutivo per il 1988 o ogni altro anno selezionato come anno di riferimento ai fini dell'articolo 2.2. ed in base al quale questi livelli sono stati calcolati.

2. Inoltre ciascuna Parte farà annualmente rapporto su:

- a) le questioni enumerate al paragrafo 1 per l'anno civile precedente nonché le revisioni che sarebbe necessario apportare ai rapporti già presentati per gli anni precedenti;
- b) i progressi conseguiti nell'attuazione delle norme nazionali di emissione e nelle tecniche anti- inquinamento prescritte al paragrafo 3 dell'articolo 2;
- c) le misure adottate per agevolare lo scambio di tecnologia.

3. Inoltre, le Parti nella zona geografica delle attività dell'EMEP presentano, ad intervalli che dovranno essere precisati dall'Organo esecutivo, informazioni sulle emissioni di COV per settore di origine, con una risoluzione spaziale che sarà specificata da parte dell'organo esecutivo che corrisponde ai fini della modellatura della formazione del trasporto di prodotti ossidanti fotochimici secondari.

4. Queste informazioni sono comunicate per quanto possibile, in conformità con un quadro uniforme di presentazione dei rapporti.

9. Calcoli.

Grazie a modelli ed a misure appropriate, l'EMEP, nelle riunioni annuali dell'Organo esecutivo, comunica informazioni pertinenti sul trasporto a lunga distanza dell'ozono in Europa. Nelle regioni situate fuori della regione geografica delle attività dell'EMEP sono utilizzati modelli adattati alle particolari circostanze delle parti alla convenzione che si trovano in queste regioni.

10. Annessi tecnici.

Gli Annessi al presente Protocollo fanno parte integrante del Protocollo. L'Annesso I è di natura obbligatoria mentre gli Annessi II, III e IV hanno carattere di raccomandazione.

11. Emendamenti al Protocollo.

1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.

2. Le proposte di emendamenti sono sottoposte per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione che le comunica a tutte le Parti. L'Organo esecutivo esamina le proposte di emendamento nella seguente riunione annuale, a patto che il Segretario esecutivo le abbia distribuite alle Parti almeno 90 giorni in anticipo.

3. Gli emendamenti al Protocollo diversi dagli emendamenti ai suoi Annessi sono adottati mediante consenso delle parti presenti ad una riunione dell'Organo esecutivo ed entrano in vigore nei confronti delle Parti che le hanno accettate il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di questi emendamenti. Gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di ogni Parte che li ha accettati, dopo che due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di questi emendamenti, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale tale Parte ha depositato il suo strumento di accettazione degli emendamenti.

4. Gli emendamenti agli Annessi sono adottati mediante consenso delle Parti presenti ad una riunione dell'Organo esecutivo ed entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale sono stati comunicati in conformità con il paragrafo 5 del presente articolo.

5. Gli emendamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 di cui sopra sono comunicati a tutte le parti dal Segretario esecutivo il prima possibile dopo la loro adozione.

12. Regolamento delle controversie.

Se una controversia sorge tra due o più Parti per quanto riguarda l'interpretazione o l'attuazione del presente Protocollo, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di regolamento delle controversie che esse ritengono accettabile.

13. Firma.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947 e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, aventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del presente Protocollo a Ginevra dal 18 novembre al 22 novembre 1991 incluso e successivamente alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fino al 22 maggio 1992, sotto riserva che gli Stati e le Organizzazioni interessate siano Parti alla Convenzione.

2. Nelle materie di loro competenza queste Organizzazioni di integrazione economica regionale esercitano per proprio conto i diritti ed adempiono in proprio alle responsabilità conferite ai loro Stati membri dal presente Protocollo. In tal caso gli Stati membri di queste Organizzazioni non potranno esercitare questi diritti individualmente.

14. Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.

1. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari.
2. Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 13 a decorrere dal 22 maggio 1992.

15. Depositario.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esercita le funzioni di depositario.

16. Entrata in vigore.

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 13 che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito di questa Parte del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

17. Denuncia.

In qualsiasi momento dopo lo scadere di un termine di cinque anni che inizia a decorrere dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte può denunciare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario.

18. Testi facenti fede.

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Ginevra il diciottesimo giorno del mese di novembre millenovecento novantuno.